



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 3 luglio 2018, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Stefano Cardinali Presidente,
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31651 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 gennaio 2018 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

opponente;

e

S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma,
presso lo studio dell'avv.

che la



rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,

opposta;

Oggetto: appalti pubblici

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8 gennaio 2018.

svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la S.p.A. proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 28042/2015 con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della S.p.A., della complessiva somma di €. 737.613,87 oltre accessori, a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nell'esecuzione dell'appalto affidatole per il completamento del nuovo distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in località La Pisana, Roma.

A fondamento della svolta opposizione, parte opponente rappresentava che: la giurisdizione in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione spettava al giudice amministrativo ex art. 133, comma 3 e 4 del d.lgs. n. 163/2006 e art. 133, lett. e), n. 2 c.p.a.; la S.p.A. era comunque decaduta dalla facoltà di presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione di cui all'art. 133, comma 133, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, avendola presentata oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui ai commi 6 e 6 bis (il D.M. era stato pubblicato in data 8 gennaio 2008 mentre l'istanza di compensazione veniva presentata solo il 27 luglio 2009); in ogni caso



non sussistevano i presupposti per richiedere la compensazione dei prezzi dal momento che la S.p.A. non aveva fornito la prova delle circostanze eccezionali giustificative il rimedio della compensazione dei prezzi; la somma ingiunta risultava comunque sovrastimata, spettando alla S.p.A. solo euro 9.615,23 a titolo di compensazione dei prezzi rispetto a quanto pattuito.

Sulla scorta di tali premesse, parte opponente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "in via preliminare, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.. In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo. Nel merito, revocare il decreto e, in ogni caso, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo ridurre le somme pretese a quanto indicato nell'atto di opposizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".

Si costituiva la S.p.A. la quale - eccepita, in via preliminare, la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo - concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta da parte opponente in quanto infondata in fatto e in diritto.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuto opportuno doversi preventivamente decidere in ordine alle eccezioni preliminari, all'udienza dell'8 gennaio 2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

L'opposizione proposta in data 4 aprile 2016 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna avverso al decreto



ingiuntivo n. 28042/2015 deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Non costituisce oggetto di contestazione e, comunque, risulta dagli atti di causa che la S.p.a. ha notificato il decreto ingiuntivo opposto direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una prima volta a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2015 e, una seconda volta, a mezzo posta in data 30 gennaio 2016. Successivamente, in data 1 marzo 2016 - in ossequio a quanto previsto all'art. 11 del R r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e all'art. 144 c.p.c. in materia di notificazioni alle amministrazioni dello Stato - la GE.CO.P ha poi provveduto a notificare, a mezzo p.e.c., il decreto ingiuntivo all'Avvocatura Generale dello Stato quale domiciliataria ex lege del Ministero ingiunto. L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato, poi, consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione alla parte opposta in data 1 aprile 2016 (notificazione poi materialmente perfezionatasi il giorno 4 aprile 2016).

Secondo parte opponente, l'opposizione sarebbe tempestiva in quanto, ai fini dell'individuazione della data da cui far decorrere il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., occorrerebbe avere riguardo alla notificazione del decreto ingiuntivo intervenuta in favore dell'Avvocatura generale dello Stato (1 marzo 2016), attesa la nullità delle precedenti notificazioni in quanto intervenute direttamente presso la parte.

Il rilievo non è fondato.

Non è revocabile in dubbio che le notificazioni del decreto ingiuntivo eseguite dalla S.p.A. direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15 dicembre 2015 (a mezzo p.e.c.) ed in data 30 gennaio 2016 (a mezzo posta) siano effettivamente nulle. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio



dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Occorre, però, esaminare se la nullità della notificazione impediva all'amministrazione oggi attrice di proporre, nel termine ordinario, opposizione al decreto ingiuntivo n. 28042/2015.

Ritiene il Tribunale che la risposta al quesito ora descritto passi per l'analisi dei presupposti indicati dall'art. 650 c.p.c. per la proposizione della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Come è noto, la norma da ultimo menzionata prevede che l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Per come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova – il cui onere grava sull'opponente – che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cass., 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. 29 agosto 2011 n. 17759; Cass. 21 giugno 2012 n. 10386; Cass. sez. un., 22 giugno 2007 n. 14572 che hanno affermato il principio secondo il quale l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione). In altre parole, la irregolarità della notifica è condizione necessaria, ma non sufficiente per poter proporre opposizione tardiva: grava, infatti, sull'opponente l'onere di dimostrare che a causa della irregolarità della notifica egli non è riuscito ad avere contezza del provvedimento monitorio, dimostrando che l'atto fosse al di fuori della sua sfera di conoscibilità.

A ciò si aggiunga che la prova della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in conseguenza del vizio della sua notificazione



non è implicita nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato notificato direttamente alla Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato domiciliataria *ex lege* (*ex multis*, Cass, sez. un., 12 maggio 2005 n. 9938; Cass., 28 dicembre 1995, n. 13132).

Così, non sussistendo alcun automatismo tra la irregolarità della notificazione e la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., l'ingiunto non può provare la mancata conoscenza del provvedimento monitorio limitandosi ad allegare la nullità della notificazione, ma deve piuttosto provare il nesso causale tra essa e l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo al fine di proporre invece un'opposizione tempestiva.

In altre parole, dal disposto dell'art. 650 c.p.c. si ricava il principio secondo il quale il destinatario di un decreto ingiuntivo che abbia avuto conoscenza di quest'ultimo, ancorché in forza di una notificazione affetta da vizio di nullità, non può rimanere completamente inerte confidando sulla nullità della notificazione, ma deve comunque attivarsi e proporre opposizione al decreto ingiuntivo al fine di evitare che le statuizioni in esso contenute non passino in giudicato.

Ciò premesso, nel caso di specie parte opponente non ha fornito la prova di avere avuto intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., sussistendo, anzi, la prova contraria. A riguardo, parte opponente si è limitata ad allegare l'irregolarità delle notificazioni effettuate direttamente all'Amministrazione ritenendole erroneamente inesistenti ai fini di un'opposizione tempestiva e considerando, invece, quale fatto positivo della conoscenza dell'ingiunzione la sola notificazione ritualmente effettuata all'Avvocatura Generale dello Stato.

Parte opposta, però, ha fornito la prova che parte opponente ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in data anteriore a quella allegata e idonea a far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione.



Infatti, a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15 dicembre 2015 via p.e.c., infatti, lo stesso Ministero ha risposto via p.e.c. in data 16 dicembre 2015 fornendo alla S.p.A. i riferimenti dell'ufficio ministeriale competente in materia (al quale indirizzo l'ingiungente ha poi effettuato la notificazione a mezzo posta in data 30 gennaio 2016) e informandola di avergli nel frattempo inoltrato la comunicazione.

Considerando, quindi, che già il giorno successivo alla notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo p.e.c. il Ministero aveva fornito riscontro all'ingiungente circa la sua ricezione, è da tale data (16 dicembre 2015) che deve ancorarsi la conoscenza - tempestiva al fine di proporre opposizione - del provvedimento monitorio.

Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna avverso il decreto ingiuntivo n. 28042/2015 è tardiva essendo stata proposta solo in data 1-4 aprile 2016 e pertanto è inammissibile.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo ha acquistato autorità di cosa giudicata sostanziale fra le parti in riferimento al diritto di credito in esso consacrato (cfr., per tutte, Cass., 13 febbraio 2002, n. 2083) e che l'esistenza del giudicato impedisce ogni ulteriore accertamento sul credito indicato nel titolo giudiziale esaminato.

Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:



- *dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso al decreto ingiuntivo n. 28042/2015 emesso dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;*
- *condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 14.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 3 luglio 2018.

Il Presidente

(dott. Stefano Cardinali)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

